

Repertorio n. 746

COMUNE DI MARENE

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI SITI NELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN VIA STEFANO GALLINA N. 40. CIG 7856637DF1 – CUP C55I19000030005

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, addì undici del mese di maggio, nella Residenza Municipale di Marene, via Stefano Gallina, 45 – 12030 MARENE – CN, avanti a me dr.ssa Federica MEINERI, Segretario Comunale autorizzato a rogare tutti gli atti in cui il Comune è parte nella forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., sono personalmente comparsi i signori:

- PRIORA Geom. Valerio, nato a Cuneo il 20/03/1957, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Marene, codice fiscale 86000750041, partita IVA 01549630042, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, di seguito nel presente atto denominato "Amministrazione";

- GIRELLO Arch. Oscar, nato a Cuneo il 27/04/1971, residente a Cuneo in via XX settembre 12, nella sua qualità di titolare, legale rappresentante, dell'Impresa "NUOVA EDILIZIA di GIRELLO ARCH. OSCAR", ditta individuale con sede in Cuneo, via XX Settembre 12, partita IVA 02703070041, di seguito nel presente atto denominato "Appaltatore".

Della identità e della piena capacità delle sopra costituite parti io Segretario Comunale rogante sono certo.

Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio assenso.

PREMESSO

– che con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 28/03/2019, è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dall'Ing. Daniela GALFRE', dell'importo complessivo di € 99.000,00, di cui € 72.813,10 per lavori soggetti a ribasso e € 1.564,59 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale quindi di € 74.377,69, oltre a IVA;

– che, a seguito di affidamento diretto preceduto dalla consultazione di tre operatori economici ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs 50/2016 (come modificato dall'art. 1 comma 912 della legge n. 145/2018) e conseguente Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune, avente anche ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, n. 31 del 03/05/2019, è risultata aggiudicataria la comparente Impresa "NUOVA EDILIZIA di GIRELLO ARCH. OSCAR" come sopra rappresentata con un ribasso del 17,0231% sull'importo a base di gara e così per un prezzo netto contrattuale di € 60.418,06 oltre ad € 1.564,59 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e, pertanto, per un importo complessivo pari ad € 61.982,65, IVA esclusa;

– che in data 28.03.2019 il Progettista – Direttore dei Lavori incaricato, ing. Daniela Galfrè, ha attestato la piena accessibilità all'area ed all'edificio interessato dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali, che non vi sono impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati in sede di elaborazione del progetto definitivo-

esecutivo, che nulla osta alla realizzabilità del progetto così come predisposto anche in relazione alle condizioni attuali dell'edificio e dell'area di pertinenza dello stesso e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori, così come previsto dall'art. 4 del D.M. 07/03/2018, n. 49.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e ammontare del contratto.

- 1) L'Amministrazione comunale conferisce all'Appaltatore, l'appalto dei "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI SITI NELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN VIA STEFANO GALLINA N. 40"
- 2) L'importo contrattuale – tenuto conto dell'offerta presentata – ammonta ad € 61.982,65 (sessantunomilanovecentoottantadue euro e sessantacinque centesimi) compresi oneri per la sicurezza, da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi a misura, secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale di Appalto dei lavori di cui al presente contratto. Resta salva la liquidazione finale.

Articolo 2 – Allegati al contratto.

- 1) Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:
 - a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;
 - b) il Capitolato Speciale d'appalto;
 - c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni generali e specialistiche;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari;

e) il computo metrico estimativo;

f) il Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008:

(piano di sicurezza e coordinamento, proposte integrative di piano di sicurezza e coordinamento, piano di sicurezza sostitutivo, piano operativo di sicurezza);

g) il cronoprogramma.

2) L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3 – Termini, penali e proroghe.

1) I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 147 giorni, naturali e consecutivi, a partire dal 13 maggio 2019 come stabilito nel verbale di consegna che verrà sottoscritto subito dopo la firma del presente atto, sotto la comminatoria di una penale pari all'uno per mille per ogni giorno di ritardo.

2) La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.

3) È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione.

ne comunale. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

4) Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione comunale su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori.

5) I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'appalto.

Articolo 4 – Pagamenti in acconto e saldo – interessi

1) Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2) L'appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma di € 50.000,00.

3) I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

4) Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, per cause non dipendenti dall'esecutore, l'Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli importi

maturati fino alla data di sospensione.

5) Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale, troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i.).

6) L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto ed a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Articolo 5 – Cauzione definitiva

1) La garanzia, a titolo di cauzione definitiva a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante polizza fideiussoria n. 1434201 emessa dalla ELBA ASSICURAZIONI S.p.A., C.F. e P.IVA 05850710962, Agenzia CAAR Genova, in data 17/04/2019 per un importo di € 10.551,37.

2) Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione e la rinuncia all'eccezione prevista dall'art. 1957, comma 2 del codice civile.

3) La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4) La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le

obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5) L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

L'Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6) L'Amministrazione può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 6 – Assicurazioni per i rischi di esecuzione

1) L'appaltatore ha stipulato la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 n. 1443268 emessa dalla Compagnia Elba Assicurazioni S.p.A., Agenzia CAAR-Genova in data per i seguenti importi:

- Somma assicurata per opere € 61.982,65;
- Somma assicurata per opere preesistenti € 100.000,00;

al fine di tenere indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione per un importo garantito di € 1.000.000,00.

2) Oltre alle suddette polizze si prende atto che l'appaltatore è in possesso di copertura assicurativa aziendale n. 2118953 della Compagnia Reale Mutua Assicurazioni che prevede, tra l'altro, anche la Responsabilità Civile per prestatori di lavoro (R.C.O.) con un massimale di € 2.500.000.

Articolo 7 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1) L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL per gli operai delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori in oggetto. In caso di inottemperanza al suddetto obbligo, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro (n.d.r. Direzione Prov.le del Lavoro), la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

2) L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3) Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

Articolo 8 – Adempimenti e obblighi in materia di anticorruzione.

1) L'appaltatore si obbliga, nell'esecuzione del presente contratto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Marene. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

2) L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque attribuire incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione comunale, nei confronti del medesimo appaltatore, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 9 – Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa.

1) Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

2) L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non

eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

3) Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:

– qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento;

– qualora accerti che i comportamenti del contraente concretino grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione della prestazione dovuta. In questo caso il Comune di Marene formulerà la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e se valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che il contraente abbia risposto, il Comune disporrà la risoluzione del contratto incamerando la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento del danno;

– qualora il contraente ritardi negligenemente l'esecuzione delle opere, il Comune di Marene intimerà per iscritto al contraente di adempiere entro un termine, che salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, il Comune di Marene potrà procedere alla risoluzione del contratto incamerando la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento del danno;

– nel caso di successivo accertamento di difetto del possesso dei requisiti prescritti e autocertificati in sede di presentazione dell’offerta. In caso di risoluzione del contratto per il motivo di cui sopra, il pagamento del corrispettivo pattuito sarà riferito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. Verrà inoltre comminata l’applicazione di una penale in misura del 10% del valore del contratto da ritenersi direttamente sul pagamento delle prestazioni (vedi Linee Guida n. 4 ANAC punto 4.2.3).

Resta ferma la facoltà, per il Comune di avvalersi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

Articolo 10 – Domicilio.

1) Ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente, l’appaltatore elegge domicilio presso la sede legale, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

Articolo 11 – Modalità di pagamento e tracciabilità flussi finanziari.

1) Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

2) Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge l’appaltatore dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente: codice IBAN IT 29 P031111020000000008117 presso UBI Banca Ag. Cuneo –

Piazza Europa, intestato in capo a NUOVA EDILIZIA di Girello arch.

Oscar.

3) L'appaltatore dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

– GIRELLO OSCAR CF GRLSCR71D27D205L

– DALMASSO AUSILIA CF DLMSLA72L59D205Y

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

4) L'emissione delle fatture, corredate con il codice CIG e CUP, avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) con intestazione al COMUNE DI MARENE, "codice univoco ufficio" IPA UFO60X e con liquidazione a trenta giorni data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

5) L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6) In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Articolo 12 – Anticipazione.

L'impresa dichiara espressamente di rinunciare all'anticipazione di cui all'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 13 – Capitolato generale d'appalto.

- 1) Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente.
- 2) Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

Articolo 14 – Controversie.

- 1) Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
- 2) L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione, ha natura di transazione.
- 3) È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Cuneo.
- 4) Troverà puntuale applicazione quanto previsto dall'art. 209 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 15 – Cessione del contratto – Subappalto.

- 1) Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
- 2) Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto

dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

Art. 16 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, CONSENSO AL TRATTAMENTO E DESIGNAZIONE DELL’AFFIDATARIO DEI SERVIZI COME RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

1) Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Marene quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente contratto nonché della rendicontazione dello stesso, e delle attività ad esso correlate e conseguenti.

2) In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

3) I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

4) Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle

qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

5) Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati gli operatori designati dal titolare per il trattamento dei dati personali.

6) I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;

➤ ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

7) In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

8) I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

9) I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione

di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

10) Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Marene, con sede presso il municipio, Via Stefano Gallina, 45. I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono tel. 0172742029; e-mail sindaco@comune.marene.cn.it; PEC marene@cert.ruparpiemonte.it.

11) Con la sottoscrizione del presente contratto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

12) Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'affidatario dei lavori in oggetto viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

Articolo 17 – Spese e registrazione

1) Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2) La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3) Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

4) Si da atto che l'imposta di bollo dovuta per il presente atto verrà assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22/02/2007, mediante

modello unico informatico (M.U.I.) per l'importo di € 45,00.

Richiesto, io Segretario comunale, ho ricevuto il presente atto, redatto su supporto informatico non modificabile, che occupa diciassette pagine e fin qui della presente e viene da me letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono personalmente ed in mia presenza con apposizione di firma digitale, (ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del codice dell'amministrazione digitale) la cui validità è stata da me verificata tramite apposito applicativo web, da cui risulta che i relativi certificati sono validi e non revocati come da rapporto di verifica depositato agli atti.

Dopo di che io Segretario comunale ho apposto la mia firma digitale in presenza delle parti.

Per il Comune di Marene

L'Appaltatore

f.to digitalmente Valerio Priora

f.to digitalmente Oscar Girello

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to digitalmente Federica Meineri